

MERCATO ELETTRICO

GIÀ IN VIGORE NUMEROSE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN TEMA DI SBILANCIAMENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DCO 316/2016/R/eel
- Delibera 444/2016/R/eel

ARTICOLI CORRELATI

- Soluzioni per il dispacciamento: sanzioni o nuove regole? (Newsletter 201)
- Quali componenti hanno spinto l'uplift così in alto? (Newsletter 201)
- La riforma del dispacciamento e dei prezzi di sbilanciamento (Newsletter 200)
- Consultazione sugli sbilanciamenti: molte le incoerenze (Newsletter 187)
- In vigore dal 2015 la nuova regolazione degli sbilanciamenti delle rinnovabili intermittenti (Newsletter 182/183)
- Il decreto Competitività e il mercato elettrico all'ingrosso (Newsletter 180)
- Tre nuove proposte per gli sbilanciamenti delle rinnovabili (Newsletter 179)
- I primi orientamenti dell'AEEG per la riforma della disciplina degli sbilanciamenti (Newsletter 169)
- La persistenza dei segni degli sbilanciamenti macrozonalmente (Newsletter 167)
- Le persistenti problematiche della Sardegna e i recenti interventi dell'AEEG (Newsletter 159)

TAG

electricity, imbalances, renewable electricity source

Le disposizioni finali in tema di sbilanciamenti pubblicate dall'Autorità seguono gli orientamenti sottoposti a consultazione, ma con un approccio molto più attenuato, in particolare per quanto riguarda le bande di tolleranza e le verifiche a consuntivo. Tra le rinnovabili, più penalizzate le non rilevanti, per le quali diventerà inevitabile una sempre maggiore aggregazione, mentre per ora non varia il regime per le rinnovabili rilevanti. Rimane aperto il tema dell'inclusione o meno della regolazione secondaria nella formazione dei prezzi di sbilanciamento.

A meno di due settimane dalla conclusione della relativa consultazione (DCO 316/2016/R/eel), l'Autorità ha rapidamente approvato i primi interventi prioritari in tema di sbilanciamenti finalizzati a limitare il più possibile gli incentivi impliciti agli sbilanciamenti volontari dell'attuale meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento e quindi arrestare la recente forte impennata di una delle due principali componenti dell'*uplift*, quella relativa ai proventi e oneri di Terna derivanti appunto dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento (*Newsletter 200* e *Newsletter 201*). Questi interventi entreranno in vigore in modo graduale, con una fase di prima implementazione prevista per il periodo 1 agosto - 31 dicembre 2016 e una di piena implementazione compresa tra il 1 gennaio 2017 e l'entrata in vigore di una riforma organica della stessa regolazione degli sbilanciamenti, che sarà definita dall'Autorità a valle dall'approvazione del Codice di Rete europeo in tema di *Electricity Balancing*, in via di definizione presso la Commissione Europea. Significative sono in ogni caso le differenze tra gli iniziali orientamenti dell'Autorità sottoposti a consultazione (*Newsletter 200*) e le disposizioni finali da questa approvate (Delibera 444/2016/R/eel), con un parziale attenuamento delle seconde rispetto alle prime, anche se in modi diversi per le diverse tipologie di unità.

IMPATTI E LIMITI DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

AL CENTRO SOPRATTUTTO LE UNITÀ DI CONSUMO

L'impatto principale dei primi interventi prioritari in tema di sbilanciamenti ricade sicuramente sulle unità di consumo (**Tabella 1**).

Nonostante l'ampliamento della banda di tolleranza rispetto al $\pm 2.5\%$ inizialmente sottoposta a consultazione, il passaggio da un sistema di tipo *single pricing* senza bande a un sistema misto di tipo *single-dual pricing* con bande di tolleranza dovrebbe eliminare l'incentivo per le unità di consumo ad arbitraggiare attraverso gli sbilanciamenti volontari, in quanto la possibilità di ottenere un profitto da sbilanciamento rimane chiusa al solo interno della banda, che oltretutto dovrebbe rappresentare lo sbilanciamento fisiologico delle unità di consumo. Il permanere di questo incentivo all'interno delle bande di tolleranza del nuovo sistema troverà peraltro un ostacolo nelle verifiche a consuntivo sugli sbilanciamenti aggregati mensili che in caso di soglia di tolleranza del 30% potranno dare luogo a sanzioni da parte dell'Autorità. Un limite delle nuove disposizioni dell'Autorità resta in ogni caso la mancata definizione di una taglia massima per le unità di consumo che ha finora certamente favorito l'elusione dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza da parte di queste unità al momento della programmazione dei propri prelievi.

LE UNITÀ DI PRODUZIONE NON ABILITATE NON RINNOVABILI

L'esclusione delle verifiche a consuntivo nel caso degli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate diverse da quelle da fonti rinnovabili intermittenti (di fatto i piccoli termoelettrici), anche se a fronte del passaggio a un sistema misto di tipo *single-dual pricing* con bande di tolleranza, sembra invece confermare il contributo trascurabile svolto da queste unità all'aumento dei costi per il sistema a seguito delle attività di sbilanciamento volontario.

TABELLA 1. EVOLUZIONE DELLA REGOLAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI

	Fino a luglio 2016	Agosto - Dicembre 2016	Da gennaio 2017
UP abilitate	<i>dual pricing</i>		
UC e UP non intermittenti non abilitate	<i>single pricing</i>	<i>single-dual pricing</i> con soglia $\pm 15\%$	<i>single-dual pricing</i> con soglia $\pm 7.5\%$
UP intermittenti rilevanti	<i>single pricing</i> o prezzo MGP- <i>single pricing</i> con soglia per fonte e perequazione zonale		
UP intermittenti non rilevanti	prezzo MGP- <i>single pricing</i> con soglia $\pm 8\%$ e perequazione zonale		<i>single-dual pricing</i> con soglia $\pm 7.5\%$ o prezzo MGP- <i>dual pricing</i> con soglia $\pm 8\%$ e perequazione zonale

Fonte: elaborazioni REF-E

TRA LE RINNOVABILI INTERMITTENTI PENALIZZATE LE NON RILEVANTI

Per quanto riguarda invece le unità di produzione da fonti rinnovabili intermittenti ad essere penalizzate dalle nuove regole saranno quelle non rilevanti. Per queste unità infatti dal prossimo anno gli sbilanciamenti volontari saranno certamente ostacolati dal sistema di tipo *dual pricing* applicato oltre le bande di tolleranza del $\pm 7.5\%$ o del $\pm 8\%$, a seconda del regime prescelto. Tale riforma favorirà molto probabilmente una maggiore aggregazione di tali tipologie di unità, in linea con quanto previsto dalla

contestuale riforma del dispacciamento, dando incentivo alla formazione delle figure di aggregatori di grandi dimensioni. Nel caso delle unità da fonti rinnovabili rilevanti, l'Autorità ha invece confermato l'attuale disciplina, con un effetto positivo rappresentato dalla stabilità del quadro regolatorio che per queste unità è stato recentemente al centro di numerosi ricorsi e conseguenti modifiche. La conferma dell'attuale disciplina degli sbilanciamenti per le unità di produzione da fonti rinnovabili intermittenti rilevanti ha però anche un aspetto negativo rappresentato dal fatto che permanendo il sistema di *single pricing* non ne vengono disincentivati economicamente gli sbilanciamenti volontari. A scoraggiare gli sbilanciamenti volontari di queste unità sarà infatti soltanto la più attenta attività di monitoraggio delle loro strategie di programmazione da parte dell'Autorità, che potrà eventualmente sanzionare i comportamenti strategici.

I PREZZI DELLA REGOLAZIONE SECONDARIA RESTANO UN TEMA APERTO

Un ultimo aspetto controverso delle nuove regole approvate dall'Autorità è, infine, rappresentato dalla decisione di escludere i prezzi della regolazione secondaria dal calcolo dei prezzi di sbilanciamento. Obiettivo di questa esclusione sembra essere di fatto quello di ridurre lo *spread* tra prezzi di sbilanciamenti e prezzi dei mercati dell'energia e quindi il conseguente incentivo economico agli sbilanciamenti volontari di segno opposto al segno dello sbilanciamento macrozonale. In questo modo, tuttavia, i costi di attivazione della regolazione secondaria sostenuti da Terna su MB non possono però più essere ribaltati sugli operatori che sbilanciano, nemmeno nel caso in cui i loro sbilanciamenti abbiano lo stesso segno dello sbilanciamento macrozonale. Al riguardo, sembra esserci una certa indecisione su come trattare i prezzi della regolazione secondaria, dato che viene comunque lasciata aperta la possibilità di includere nuovamente in futuro nel calcolo dei prezzi di sbilanciamento il costo di attivazione di questo servizio (anche se attraverso modalità non distorsive tutte da definire). Su questo punto sarebbe quindi quanto mai opportuno chiarire definitivamente se la regolazione secondaria contribuisce o meno al bilanciamento del sistema. In caso positivo avrebbe infatti senso ribaltare sugli sbilanciamenti anche il costo di attivazione di questo servizio. In fase di consultazione l'Autorità aveva però segnalato come mentre per Terna la regolazione secondaria è una risorsa utile per il bilanciamento, RSE fosse di opinione contraria essendo la regolazione secondaria caratterizzata da una dinamica temporale più rapida rispetto a quella dell'energia di bilanciamento.

MANCA UNA STIMA DEL RISPARMIO PER IL CONSUMATORE

Qualitativamente, l'introduzione del sistema del *dual pricing* per gli sbilanciamenti oltre le bande di tolleranza delle unità di consumo e delle unità di produzione non abilitate non intermittenti (già da agosto di quest'anno), così come per le unità di produzione da rinnovabili intermittenti non rilevanti (da gennaio prossimo), certamente comporterà un risparmio per il consumatore finale, tuttavia l'Autorità non si cimenta a darne una stima quantitativa. Alcuni primi segnali in tal senso potranno in ogni caso essere colti dall'andamento del valore dell'*uplift* consuntiva dei mesi di giugno e luglio scorsi.

Nella seconda metà di giugno l'Autorità aveva infatti pubblicato non soltanto i propri orientamenti iniziali in tema di interventi prioritari sugli sbilanciamenti, ma anche un procedimento finalizzato a valutare la messa in atto di potenziali abusi nel mercato elettrico all'ingrosso italiano (*Newsletter 200* e *Newsletter 201*) ed entrambi questi

interventi potrebbero aver già dissuaso eventuali sbilanciamenti opportunistici da parte delle unità di consumo e delle unità di produzione da fonti rinnovabili intermittenti.

Alla luce della riforma introdotta, sarà interessante, da un lato, stimare l'impatto di possibile riduzione dell'*uplift*, valutandolo nei mesi pregressi sulla base di dati pubblicamente disponibili e necessarie assunzioni, dall'altro, monitorare gli esiti dei mercati, per capire se il nuovo assetto regolatorio modificherà le strategie degli operatori (ad esempio sul mercato infragiornaliero) e dove si assesterà il nuovo equilibrio.

IN SINTESI, LE DECISIONI FINALI DELL'AUTORITÀ

CONFERMATO IL *SINGLE-DUAL PRICING* PER LE UNITÀ DI CONSUMO

Coerentemente con i propri orientamenti iniziali, è stato confermato dall'Autorità il passaggio a un sistema misto di tipo *single-dual pricing* per la determinazione dei prezzi degli sbilanciamenti delle unità di consumo, che prevede in particolare l'applicazione:

- del *single pricing* per gli sbilanciamenti che rientrano all'interno di una specifica banda di tolleranza calcolata sul programma di prelievo post-MI
- del *dual pricing* a prezzi medi ponderati (invece che marginali come nel caso delle unità abilitate su MSD, quindi in forma più attenuata) per gli sbilanciamenti che superano la banda di tolleranza.

NOTEVOLMENTE AMPLIATA LA BANDA DI TOLLERANZA

L'Autorità ha tuttavia notevolmente ampliato la banda di tolleranza del $\pm 2.5\%$ inizialmente sottoposta a consultazione. Per il periodo di prima implementazione (1 agosto - 31 dicembre 2016) questa banda è stata infatti fissata al $\pm 15\%$, per poi ridurla al $\pm 7.5\%$ per il periodo di piena implementazione. Al riguardo, l'Autorità sembra aver capovolto il proprio ragionamento iniziale. La banda di tolleranza del $\pm 7.5\%$ è stata infatti calcolata dall'Autorità tenendo conto non soltanto della *performance* di previsione dei prelievi registrata da Terna negli ultimi 12 mesi per la zona Sud (circa 6.8%) per la quale commette gli errori di previsione maggiori, ma anche del fatto che Terna effettua le proprie previsioni tra la chiusura di MI e l'apertura di MSD ex ante, quindi più vicino al tempo reale rispetto alle unità di consumo, peraltro con riferimento a un portafoglio sensibilmente più ampio rispetto a quello di queste ultime.

La banda del $\pm 2.5\%$ era stata invece fissata dall'Autorità sulla base degli sbilanciamenti storici delle unità di consumo della zona Nord osservati nel periodo gennaio 2015-febbraio 2016, senza tuttavia chiarire se fossero state considerate soltanto le unità di consumo misurate orarie o anche quelle soggette a una profilazione convenzionale dei propri prelievi. L'Autorità ha accolto così la posizione di diversi utenti del dispacciamento in consumo, che, rispondendo alla consultazione, avevano evidenziato come la banda precedentemente proposta fosse troppo penalizzante, vista la dimensione ridotta dei loro portafogli; in ogni caso l'Autorità si riserva però la possibilità di rivedere le bande di tolleranza a seguito della revisione dei criteri di aggregazione delle unità non abilitate su MSD e della struttura e relativa *gate closure* di MI, coerentemente con il Codice di Rete europeo in tema di *Capacity Allocation and Congestion Management*.

ATTENUATA LA PORTATA DELLE VERIFICHE A CONSUNTIVO

Poiché il calcolo della banda di tolleranza a partire dal programma di prelievo post-MI potrebbe indurre gli operatori a incrementare la programmazione dei propri prelievi al fine di incrementare anche le quote di sbilanciamento soggette al *single pricing*, l'Autorità ha confermato anche l'introduzione di confronti a consuntivo tra i prelievi effettivi e programmi di prelievo post-MI, al fine di accertare eventuali violazioni dell'obbligo di programmazione nel rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza insiti nella disciplina del dispacciamento.

Rispetto agli orientamenti iniziali, l'Autorità ha tuttavia escluso qualsiasi azzeramento ex-post della banda di tolleranza con conseguente un'applicazione automatica del *dual pricing* a tutto lo sbilanciamento, introducendo soltanto un obbligo di segnalazione automatica da parte di Terna all'Autorità dei soggetti che hanno fatto registrare sbilanciamenti aggregati mensili superiori a una soglia di tolleranza del 30%. Al riguardo, l'Autorità ha motivato questa variazione con la necessità di evitare ingiuste

penalizzazioni per i portafogli di piccole dimensioni e le unità di consumo con sbilanciamenti fisiologici legati a specifici processi industriali, venendo incontro alla quasi totalità degli operatori, che si sono espressi contro la penalizzazione automatica proposta. I casi di palesata violazione dell'obbligo di programmazione nel rispetto dei principi potranno in ogni caso essere sanzionati dall'Autorità sulla scorta delle segnalazioni di Terna.

NESSUNA TAGLIA MASSIMA PER LE UNITÀ DI CONSUMO

Oltre all'introduzione dei confronti a consuntivo tra i prelievi effettivi e programmi di prelievo post-MI, l'Autorità aveva sottoposto a consultazione anche l'eventuale introduzione di una taglia massima per le unità di consumo, anche ai fini dell'abilitazione delle unità di consumo su MSD (*Newsletter 200*). In particolare, l'ipotesi dell'Autorità era quella di definire la taglia massima come somma delle potenze impegnate di ciascun punto di prelievo incrementata del 20% per tenere conto di eventuali picchi di consumo. Nelle proprie decisioni finali l'Autorità non ha però dato seguito a tale orientamento, ricordando come siano ancora in corso le relative valutazioni considerato anche il fatto che alcuni operatori fra cui Terna hanno segnalato la necessità di tenere conto delle dinamiche di *switching*.

NIENTE VERIFICHE A CONSUNTIVO PER LE UNITÀ DI PRODUZIONE NON ABILITATE NON RINNOVABILI

Per le unità di produzione non abilitate su MSD diverse da quelle da fonti rinnovabili intermittenti, l'Autorità ha confermato anche il passaggio allo stesso sistema misto di tipo *single-dual pricing* introdotto per la determinazione dei prezzi degli sbilanciamenti delle unità di consumo, con le medesime bande di tolleranza previste per queste ultime sia per il periodo di prima implementazione, che per quello di piena implementazione. In quanto previste solo per le unità di consumo, le unità di produzione non abilitate su MSD diverse da quelle da fonti rinnovabili intermittenti non saranno invece soggette ad alcuna verifica a consuntivo dell'obbligo di programmazione nel rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza.

NON MODIFICATO L'ATTUALE REGIME PER LE UNITÀ DA RINNOVABILI INTERMITTENTI RILEVANTI

Diversamente dagli orientamenti iniziali, l'Autorità ha invece deciso di non modificare l'attuale regolazione degli sbilanciamenti delle unità di produzione rilevanti non abilitate alimentate da fonti rinnovabili intermittenti che prevede la possibilità di scelta fra un sistema di *single pricing* a prezzi medi ponderati senza soglie e un sistema di *single pricing* a prezzi medi ponderati con soglie specifiche per fonte e corrispettivi perequativi zonali (*Newsletter 179* e *Newsletter 182-183*). Secondo l'Autorità infatti l'applicazione a queste unità del sistema del *dual pricing* toglierebbe la possibilità di compensazione economica tra sbilanciamenti opposti di impianti situati nella medesima zona, ad oggi consentita dal sistema del *single pricing*. L'Autorità tuttavia procederà ad un attento monitoraggio delle strategie di programmazione di queste unità per poter sanzionare gli eventuali casi di violazione dell'obbligo di accurata programmazione.

POSSIBILITÀ DI SCELTA PER LE UNITÀ DA RINNOVABILI INTERMITTENTI NON RILEVANTI

Per il periodo di prima implementazione (1 agosto - 31 dicembre 2016), anche l'attuale regolazione degli sbilanciamenti delle unità di produzione non rilevanti non abilitate da fonti rinnovabili intermittenti sarà lasciata inalterata, anche se a fronte di un rafforzamento delle verifiche a consuntivo dell'accuratezza di previsione. Per il periodo di piena implementazione le unità di produzione non rilevanti non abilitate da fonti rinnovabili intermittenti, già oggi aggregate su base zonale, dovranno invece scegliere a partire fra il sistema misto di tipo *single-dual pricing* con le stesse bande di tolleranza del $\pm 7.5\%$ previste le unità di consumo e un sistema simile a quello attuale con bande di tolleranza del $\pm 8\%$ e prezzi di MGP e corrispettivo perequativo zonale entro le bande di tolleranza, ma con applicazione del *dual pricing* (in luogo del *single pricing*) oltre le bande di tolleranza.

ESCLUSI I PREZZI DELLA REGOLAZIONE SECONDARIA DA QUELLI DEGLI SBILANCIAMENTI

L'orientamento iniziale dell'Autorità era l'utilizzo, ai fini del calcolo dei prezzi di sbilanciamento, del costo medio ponderato di attivazione della regolazione secondaria, oltre ai prezzi marginali della regolazione terziaria. Modificando tale approccio, l'Autorità ha stabilito, già per il periodo di prima implementazione, l'eliminazione dei prezzi della regolazione secondaria dal calcolo dei prezzi di sbilanciamento, in quanto tale servizio viene attivato con tempistiche diverse rispetto a quelle che caratterizzano il servizio di bilanciamento e può essere pertanto considerato non direttamente collegato all'attività di bilanciamento in senso stretto. Sarà tuttavia necessario rivedere i corrispettivi di mancato rispetto dell'ordine di dispacciamento, relativamente alla regolazione secondaria, per evitare che gli utenti del dispacciamento possano trarre beneficio da una mancata fornitura. L'Autorità ritiene comunque opportuno approfondire ulteriormente la possibilità di includere nel calcolo dei prezzi di sbilanciamento anche il costo di attivazione della regolazione secondaria purché attraverso modalità che siano tali da non distorcere i prezzi di sbilanciamento stessi.